

**ACCORDO QUADRO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA E**  
**OPERE DI CARPENTERIA PRESSO IL TMB DI TUFINO**  
**LOTTO 2 – CIG 982561412E – CUP B61E23000190005**

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

**TRA**

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 7 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente la Stazione Appaltante;

**E**

Environmental Technologies International S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06821061212, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al REA n° CA - 265891), con sede legale al Corso Asia n. 8, 09032 Assemini (CA) in proprio e quale capogruppo/mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante C.R. Motors Srl (codice fiscale e partita IVA 03833800612, iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta al REA n° CE - 276637), con sede legale in Via Galatina n. 187, 81043 Capua (CE) Frazione di Sant’Angelo in Formis, giusto atto costitutivo di associazione temporanea di imprese repertorio, a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli (MI) n° 13958, raccolta n. 7996, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli 1 al n. 33532/1T del 7 agosto 2023, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Francesco Russo (C.F. RSSFNC57E09F839H) nato a Napoli il 9 maggio 1957 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti

**RICHIAMATI**

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si

intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri derivanti dall'applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;

- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante “*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*” che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale della provincia di Napoli;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 nella parte ratione temporis vigente;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;

- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante *“Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti”*;
- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”*;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante *“Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”*.

### **PREMESSO**

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del 15 maggio 2023, ha disposto l'indizione della procedura aperta 05/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori di manutenzione meccanica e opere di carpenteria da eseguire presso il TMB di Giugliano in Campania (NA) e Tufino (NA);
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando di gara del 19 maggio 2023 n. 2023-077729, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 3) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 2, prevede l'importo complessivo presunto dei lavori sia pari ad Euro 910.060,10 di cui Euro 10.060,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 4) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 5 luglio 2023, ha disposto l'aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta 05/SAPNA/2023 in favore del RTI Environmental Technologies International Spa (P.IVA 06821061212) mandataria e C.R. Motors S.r.l. (P.IVA 03833800612) mandante;
- 5) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- 6) che il RTI ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;
- 7) che il RTI ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro. Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI.

## 1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** il raggruppamento temporaneo composto da Environmental Technologies International Spa mandataria e C.R. Motors S.r.l. mandante come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;
- d) per **contratto applicativo** il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esecuzione del presente accordo quadro.

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire dei lavori di manutenzione meccanica e opere di carpenteria per l'impianto di rifiuti T.M.B. di Tufino (NA). I lavori di manutenzione, nell'ambito di ciascun lotto, si suddividono in attività di global service ed attività di manutenzione straordinaria, così come dettagliati nel CSA. I lavori di manutenzione, meglio descritti nel CSA, sono di volta in volta affidati mediante la formalizzazione di appositi contratti applicativi oppure, nei casi di urgenza, mediante appositi ordini di intervento emessi dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.

2.2 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno alla stipula dei contratti applicativi e/o all'emissione degli ordini di intervento in esecuzione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i lavori oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i lavori di manutenzione in conformità a quanto descritto nel CSA e nei relativi allegati;
- b) ad eseguire i lavori affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dal Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo e/o ordine di intervento;
- c) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- d) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei lavori affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- e) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- f) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.

### **ARTICOLO 4 – VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

4.1 Il Responsabile del Procedimento, con riferimento ad ogni contratto applicativo, autorizza il Direttore dei Lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, può autorizzare la consegna in via d'urgenza dei lavori attraverso apposito provvedimento del RUP.

### **ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI**

5.1 I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro (lotto 2) che ammonta ad Euro 910.060,10 di cui Euro 10.060,10 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA.

5.2 I prezzi unitari di cui all'Allegato 1, al netto del ribasso offerto, sono fissi e invariabili ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo da liquidare all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione prezzi. Detti prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e sono comprensivi di tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa e regolare esecuzione dei lavori di manutenzione da

realizzare in conformità a quanto previsto nel CSA, negli eventuali computi metrici di volta in volta elaborati e nelle eventuali relazioni/schede tecniche fornite ed in ogni altra documentazione di gara. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e del DM 49/2018.

### 5.3 Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto all'art. 18 del CSA.

## **ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA**

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Entro il termine di scadenza, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

- a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di lavori richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti lavori;
- b) qualora allo scadere del termine di 36 mesi non sia esaurito l'importo massimo presunto di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 36 mesi) sempre che entro tale termine non si sia già esaurito il predetto importo massimo presunto di spesa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

## **ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO**

Tutti i lavori di manutenzione oggetto di ciascun accordo quadro e dei relativi contratti applicativi o ordini di intervento vengono contabilizzati **a misura** in base alla quantità effettiva dei lavori eseguiti. Nell'ambito di ciascun contratto applicativo, gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con cadenza mensile come previsto in modo più dettagliato dal CSA. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice Contratti Pubblici, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Decorso il

termine di pagamento di cui sopra, all'appaltatore sono riconosciuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione con le modalità previste nel CSA.

Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### 7.4 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai lavori resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

7.5 Nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese è stato previsto quanto di seguito: *“La società mandataria ETICA S.p.A. e la società mandante C.R. MOTORS S.R.L. provvederanno separatamente alla fatturazione nei confronti dell'ente appaltante, ciascuno per la propria quota di lavori innanzi precisata, ma la Stazione Appaltante provvederà a liquidare le somme dovute direttamente alla Capogruppo Mandataria ETICA”.*

### **ARTICOLO 8 - PENALI**

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali previste dal CSA.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere l'accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
- c) nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma/programma di massima previsto per ciascun contratto applicativo;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
- e) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal presente CSA in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione;
- f) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- g) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- i) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- j) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori affidati;

- l) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di cessione del credito e di cessione anche parziale dell'accordo quadro o dei contratti applicativi;
- m) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
- o) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante

9.2 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.3 In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **9.4 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016**

Si rappresenta che la procedura aperta 05/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro e dei singoli contratti applicativi. In tal caso, il presente accordo quadro ed i relativi contratti possono essere risolti o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

### **ARTICOLO 10 -RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI**

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo con le modalità previste dal CSA.

## **ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dei Lavori e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA POLIZZA ASSICURATIVA**

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. KL025998/DE, con scadenza il 21 luglio 2026, importo garantito pari ad Euro 36.403,00.

12.2 È facoltà del Committente disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di prestazione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte del Committente, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA**

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti a causa di danneggiamenti e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatesi nel corso dei lavori, di cui all'articolo 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, rilasciata da ITAS Mutua. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. E1506035, con scadenza il 31 luglio 2026.

## **ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO**

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare "servizio prelievo e trasporto fanghi e/o rifiuti, forniture ed installazioni carpenterie metalliche, movimento terra, fornitura e installazioni impianti elettrici e tecnologici".

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 18.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Appaltatore deve trasmettere: a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

14.3 Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

#### **14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]**

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare al Committente l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del 27 Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. Il Committente provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza il Committente a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti

verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

14.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

14.7 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2 ultimo capoverso, del Codice ha l'obbligo di comunicare al Committente tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

### **ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO**

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei lavori i oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma

5 del D. Lgs n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

#### **ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO**

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

#### **ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

17.1 Nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese è stato previsto quanto di seguito: *“La società mandataria ETICA S.p.A. e la società mandante C.R. MOTORS S.R.L. provvederanno separatamente alla fatturazione nei confronti dell'ente appaltante, ciascuno per la propria quota di lavori innanzi precisata, ma la Stazione Appaltante provvederà a liquidare le somme dovute direttamente alla Capogruppo Mandataria ETICA”*.

17.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica IT88C0200840102000105846088 nonché: le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: Sig. Francesco Russo C.F. RSSFNC57E09F839H ed il Sig. Dario Spigno C.F. SPGDRA75R02F839G. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.3 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

### **ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI**

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

## **ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

## **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore